

Professione. Sulla carta intestata e in generale sui documenti va sempre riportata la legge 4/2013

L'associazione è titolo distintivo

Alfredo Candigliota

■ Su tutti i suoi documenti professionali l'amministratore deve esporre il riferimento alla legge 4/2013.

La norma, infatti, entrata in vigore il 10 febbraio 2013, ha inteso regolamentare quelle attività professionali non rientranti in Ordini e Collegi professionali, quali appunto quella dell'amministratore di condominio. Tale professionista, che svolge la propria attività in forma continuativa, viene quindi a vedere riconosciuta la propria attività in ambito socio-economico.

Entrando nel merito della legge 4/2013, si precisa che, alla luce del combinato disposto degli articoli 1, comma 3, e 8 comma 2, per l'amministratore di condominio vige l'obbligo di riportare sulla propria carta intestata e negli spazi condominiali di accesso anche a terzi, sia la dicitura: «Professione

svolta ex lege 4/2013», sia il numero di iscrizione all'associazione. La legge, infatti, pur non prevedendo l'obbligo per l'amministratore di riunirsi ed aggregarsi con altri colleghi in associazioni di categoria, conferisce comunque alle associa-

PROFESSIONE

La norma impone la formazione permanente. Prevista la certificazione degli standard qualitativi

zioni un potere di controllo e di elevazione culturale dei propri associati, anche mediante il conferimento di un certificato di qualità conforme alle norme Uni En Iso 9001 (Cassazione penale, sentenza 16671/2010).

L'amministratore deve quindi contraddistinguere la

propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente con il riferimento della propria operatività come sancito dalla legge 4/2013.

Nell'ipotesi di inosservanza di tale obbligo, il professionista è sanzionabile in base al Codice del consumo (Dlgs 206/2005), in quanto responsabile di un modus operandi scorretto nei confronti del consumatore, mediante l'irrogazione di una sanzione amministrativa che va da 5 mila a 500 mila euro, graduata in ragione della gravità e durata della violazione.

Secondo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 4/2013 «L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, nell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza,

dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista».

Come espressamente chiarito dalla legge poi, il compito di formare i professionisti non iscritti ad Albi compete alle associazioni professionali. E anche il termine «formazione permanente» deve essere inteso nel senso più ampio e continuativo, riferito sia alla formazione iniziale che di periodico e sistematico aggiornamento dell'amministratore.

Si evidenzia infine come la legge abbia previsto per le associazioni professionali l'onere dell'attestazione di propri iscritti secondo quanto previsto dall'articolo 7 e quindi le attestazioni, pur non essendo un requisito necessario per l'esercizio della professione, certificano l'iscrizione del professionista, a in termini di qualitativi.

